



Comune di Siapiccia

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO:

Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Raimondo Deidda - Presidente	Sì
2. Alessio Craba - Consigliere	Sì
3. Salvatore Oppo - Consigliere	Sì
4. Angelo Soru - Consigliere	Sì
5. Francesco Pistis - Consigliere	Sì
6. Maurizio Atzeni - Consigliere	Sì
7. Daniele Piras - Consigliere	No
8. Valentina Craba - Consigliere	No
9. Sandra Pistis - Consigliere	No
10. Maria Elisa Cancedda - Consigliere	No

11. Silvia Deriu - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera della Segretaria Comunale Dott.ssa ANNIS FRANCESCA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ing. Raimondo Deidda nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità tecnica e il Responsabile del servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;

VISTO il D.U.P.S. 2024/2026 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/12/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 10/01/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della G.C. n. 4 del 24/01/2024 che attribuisce le risorse economiche ai titolari delle posizioni organizzative per esplicitare le rispettive attività gestionali;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della G.C. n. 12 del 25/03/2024;

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema

idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - o un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

- o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - o una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide*

con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

PRESTO ATTO che “per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, come da disposizione di cui all’art. 1, comma 7-quater della Legge n. 67/2024 di conversione del D.L. 39/2024;

RILEVATO che nell’art. 7 della Delibera 363/2021 aggiornata dalla Delibera 389/2023, l’Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024-2025;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 01/DTAC/2023 l’Autorità ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all’Autorità per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio (2024-2025);

ATTESO che l’art. 1.1 dell’MTR-2, allegato “A” alla delibera 363/2021 aggiornato, definisce l’ETC come «L’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

PRESO ATTO che l'ufficio proponente la presente delibera è stato individuato, con delibera G.C. n. 22 del 09.04.2024, come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021 aggiornata, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

CONSIDERATO che tutti i gestori individuati dall'ETC hanno trasmesso i dati di costo di propria competenza conformemente ai principi metodologici previsti dal MTR-2 aggiornato e agli schemi tipo da adottare ai fini della validazione del PEF;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

RILEVATO che l'ufficio proponente della presente delibera ha proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2024-2025, secondo il MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;

ATTESO che ai sensi dell'art.4 del MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, così come determinato dalla seguente tabella riepilogativa:

	2024	2025
r_{pi_a}	2,7%	2,7%
X_a	0,10%	0,10%
QL_a	0,00%	0,00%
PG_a	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%
CRI_a	7,00%	7,00%
r_a	9,60%	9,60%

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2024	2025
ΣT_a	€ 57.379	€ 56.652
ΣT_{a-1}	€ 35.939	€ 39.389
ΣT_{max}	€ 39.389	€ 43.171
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	€ 17.990	€ 13.482

CONSIDERATO che risulta un delta eccedente il limite massimo tariffario per il biennio 2024-2025;

ATTESO che si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;

RICHIAMATO L'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 *bis* del D.L. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che dal totale dei costi del PEF si è sottratto il contributo del MIUR, cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

ATTESO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2021 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2024	2025
ΣT_a	€ 39.389	€ 43.171
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 160	€ 136
Tariffa TARI	€ 39.229	€ 43.035

ATTESO che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per il 2024-2025 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

RICHIAMATA la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;

DATO ATTO che con nota acquisita al ns. prot. n. 2098 del 28.06.2024 l'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine ha comunicato la ripartizione delle quote da ricevere dai Comuni per la copertura del costo del servizio associato di raccolta differenziata, che evidenzia per il Comune di Siapiccia un importo congruo con le risultanze del PEF in approvazione con il presente atto;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

RITENUTO di dover quindi validare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene quivi integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

SENTITO il Sindaco che illustra il punto dell'Odg, dando conto dell'aumento del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti e delle conseguenti tariffe TARI a carico dei Cittadini nella misura massima prevista da ARERA, che evidenzia il problema del sussistere di una differenza tra costo servizio e contribuzione utenza, che sarà temporaneamente coperta dall'Unione dei Comuni BVTG con proprie risorse, nonostante la normativa in materia imponga la copertura totale del costo del servizio con l'entrata corrispondente alla contribuzione TARI. Dà atto infine il Sindaco medesimo, che la situazione in essere, ovvero la differenza costo/copertura, dovrà essere riassorbita quanto prima.

Non essendoci alcun intervento mette ai voti.

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI DARE ATTO** che l'Ufficio Tecnico proponente la presente delibera ha provveduto alla validazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025 sulla base delle disposizioni del MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;
2. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2021

ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2024	2025
ΣT_a	€ 39.389	€ 43.171
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 160	€ 136
Tariffa TARI	€ 39.229	€ 43.035

3. **DI PRENDERE ATTO** della nota acquisita al ns. prot. n. 2098 del 28.06.2024 con la quale l'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine ha comunicato la ripartizione delle quote da ricevere dai Comuni per la copertura del costo del servizio associato di raccolta differenziata, che evidenzia per il Comune di Siapiccia un importo congruo con le risultanze del PEF in approvazione con il presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2024-2026 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;
5. **DI APPROVARE** gli allegati a) e b) alla presente deliberazione, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2023:
 - a. il Tool di Calcolo in Excel per la redazione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR-2 (2024-2025);
 - b. la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;
6. **DI DARE MANDATO** all'unità organizzativa interna (Ufficio Tecnico Comunale) individuata come idonea allo svolgimento delle mansioni di ente territorialmente competente, per la trasmissione di tutta la documentazione costituente il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024-2025 ad ARERA entro 30 giorni dall'approvazione della presente.
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e palese dall'esito unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

firmato digitalmente

Dott. Ing. Raimondo Deidda

LA SEGRETARIA

firmato digitalmente

Dott.ssa Francesca Annis

Il presente atto è stato firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 40 del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i..